



COMUNE DI CANDIANA

REGIONE VENETO - PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 40 - 35020 Candiana (PD) - C.F.: 80009110281 - P. IVA: 01039100282

www.comune.candiana.pd.it - protocollo@comune.candiana.pd.it - protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 04-06-2021

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Manfrin Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Reffo Ersilio

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di giugno alle ore 20:00, nella sala delle adunanze, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

N. 296 reg. pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

Da oggi 08-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Reffo Ersilio

La presente copia
È CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Reffo Ersilio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio del Comune, senza riportare denunce di illegittimità entro dieci giorni di affissione, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Reffo Ersilio

Nome Cognome	Qualifica	Presenza
Manfrin Luca	SINDACO	Presente
Picello Nicola	VICESINDACO	Presente
Berto Paola	CONSIGLIERE	Presente
Gobbo Massimiliano	CONSIGLIERE	Presente
De Marchi Martina	CONSIGLIERE	Presente
Dona' Luca	CONSIGLIERE	Presente
Tapparello Luca	CONSIGLIERE	Presente
Broggio Fernando	CONSIGLIERE	Presente
Brazzo Chiara	CONSIGLIERE	Assente
De Marchi Lino	CONSIGLIERE	Assente
Antico Sebastiano	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. DOTT. Reffo Ersilio Segretario Comunale.

Il Sig. Luca Manfrin nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e chiama all'ufficio di scrutatori, i signori:

De Marchi Martina
Dona' Luca
Antico Sebastiano



Proposta di deliberazione n. 12 del 03-05-2021

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per*



l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.";

VISTA *la disposizione contenuta nel comma 838 "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*

VISTE *la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:*

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";*

CONSIDERATO *che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:*

- Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato da ultimo, con delibera di C.C. n. 38 del 30.12.1994;*
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 41 del 30.12.1994;*
- Delibera di G.C. n. 23 del 29.05.2015 di approvazione delle tariffe per l'applicazione delle sopracitate tasse/imposte;*



VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: disposizioni di carattere generale;
- CAPO II: esposizione pubblicitaria;
- CAPO III: canone sulle pubbliche affissioni;
- CAPO IV: occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- CAPO V: canone mercatale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analoghi al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021 (ALLEGATO A);

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (..omissis..), e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;



VISTO l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito da canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RITENUTO che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

RITENUTO ALTRESÌ, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta Comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve anche consentire a garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali;

CONSIDERATO che:

- le problematiche organizzative della gestione diretta del nuovo canone, in particolare per la carenza di personale e di adeguati strumenti software di gestione, sono tali da preferire l'esternalizzazione di tutto o in parte del servizio;
- la necessità di maggiori controlli sul territorio richiede l'utilizzo di personale professionalizzato di cui questo ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporre solo a scapito di altre attività istituzionali quali la vigilanza del territorio a cura della Polizia Locale;
- è necessario ridurre gli adempimenti a carico degli utenti anche con l'introduzione di soluzioni applicative informatiche innovative, volte ad ottimizzare il procedimento autorizzatorio e di riscossione dell'entrata, liberando al contempo agenti di Polizia Locale e altri dipendenti comunali da notevoli compiti amministrativi che possono essere demandati in parte a terzi ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ai funzionari/dirigenti dell'Ente;
- è necessario attivare un processo di digitalizzazione dei procedimenti al fine di agevolare gli utenti con implementazione di pagamenti "smart" esclusivamente sui conti dell'Ente;



- è, altresì, necessario che l'Ente abbia in ogni caso la disponibilità della banca dati delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie al fine della massima trasparenza della gestione e della sicurezza delle informazioni in essa contenute;

RITENUTO opportuno demandare alla Giunta Comunale la valutazione di esternalizzare, tutto o in parte, il nuovo canone, al fine di preconstituire una banca dati unica finalizzata ad una migliore gestione della nuova entrata, garantire il controllo del territorio e di agevolare gli adempimenti degli utenti;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria (ALLEGATO B);

SENTITA la Commissione Consiliare Permanente "Statuto e Regolamenti" che ha espresso parere favorevole;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione palese espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. **le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di istituire** il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019;
3. **di istituire** il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;
4. **di approvare** il "Regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale", ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, commi 816-845, composto di n. 70 articoli, "ALLEGATO A" alla presente deliberazione;
5. **di dare atto** che le disposizioni del suddetto regolamento decorrono dal 1° gennaio 2021 e che il nuovo "canone patrimoniale" sostituisce le seguenti entrate: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
6. **di dare atto altresì** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;



7. **di demandare** alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;
8. **di stabilire** che l'eventuale affidamento esterno, anche parziale, della gestione del nuovo canone disciplinato dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019, verrà effettuato con successivo atto di Giunta Comunale.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione palese espressa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Proposta di deliberazione n. 12 del 03-05-2021

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE.**

**PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000**

Parere sulla Regolarita' tecnica: **Favorevole**

data 03-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fornasiero Stefano

Parere sulla Regolarita' contabile: **Favorevole**

data 03-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Reffo Ersilio



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.06.2021 N. 13

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE, NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Sindaco Luca Manfrin cede la parola all'assessore Gobbo.

Assessore Gobbo: l'approvazione del canone si è resa necessaria per rispettare un adempimento di legge. Il nuovo canone unisce due imposte precedenti: quella sull'occupazione di suolo pubblico e quello dell'imposta sulla pubblicità. L'argomento è stato trattato in commissione. Ai fini dell'imposizione non cambia nulla in quanto le nuove tariffe assicurano l'invarianza del gettito. Il consiglio è stato convocato per non posticipare l'applicazione delle tariffe.



Consigliere Broggio: C'è un' applicazione del tributo anche per le insegne delle attività?

Assessore Gobbo: si anche per queste. La tassazione è proporzionale allo spazio che l'insegna occupa.

Il Sindaco Luca Manfrin pone in votazione il punto all'Odg.

Esito votazione: Favorevoli 9; Astenuti 0; Contrari 0.

Il Sindaco Luca Manfrin pone in votazione l'immediata eseguibilità del punto all'Odg.

Esito votazione immediata eseguibilità: Favorevoli 9; Astenuti 0; Contrari 0.

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

